

COMUNE DI SORBOLÒ
(Provincia di Parma)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- Deliberato dal Podestà con atto nr. 2 del 1° Settembre 1938.-
- Visto ed approvato dalla G.P.A. di Parma in seduta 9.6.1939 nr.11103 Div.2/1-
- Pubblicato all'Albo Pretorio, senza opposizioni, nel giorno di Domenica 4 Settembre 1938.- (Art.53 nr.6 del T.U. della Legge C. e P. 3.3.1934 n.383.-

CAPO I°

Suolo pubblico - Occupazione - Sgombero - Nettezza - Conservazione =

Art. 1

Nelle vie, piazze, e nei luoghi destinati anche temporaneamente ad uso di transito pubblico o comunque soggetti a servitù pubblica è vietato :

- a) Disturbare in qualsiasi modo la viabilità e la quiete pubblica con giochi di bocce, birilli, pallone ecc.;
- b) Sfrondare alberi, salirvi sopra ed in qualunque modo guastarli o danneggiarli, così dicasi per le siepi, fiori ecc.;
- c) Ferrare, strigliare, pulire, lavare o tosare cavalli, muli od altri animali;
- d) Eseguire qualsiasi lavoro tanto di uso domestico quanto attinente ad industrie o mestieri (battitura della lana e cardatura, vagliatura del frumento od altri cereali, essiccazione delle vinaccie ecc.;
- e) la distruzione, l'infossamento, la sterilizzazione o la denaturazione dei cadaveri degli animali, dovrà avvenire secondo i mezzi disponibili e con le norme indicate nelle istruzioni Ministeriali;

f) Spaccare la legna.

E' pure vietato, salvo concessione da parte dell'Autorità Competente da rilasciarsi caso per caso, ed in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento sul plateatico e posteggio;

g) Alterare in modo qualsiasi o per qualsivoglia ragione il suolo;

h) Occupare in qualsiasi modo il suolo o porre ostacolo alla libera circolazione delle vetture, carri o pedoni;

i) Tenere, anche temporaneamente, merci, vetrine, mobili o banchi, panche, tavolini da caffè e cose;

l) Inalzare baracche, anche provvisorie, pali ecc.;

Art. 2

I proprietari di giardini o terreni fiancheggianti le vie o piazze pubbliche dovranno provvedere perchè i rami degli alberi non si proiettino sopra detti luoghi pubblici o soggetti a servitù pubblica.

Art. 3

E' proibito gettare, mandare o lasciar cadere, sia di giorno che di notte nelle pubbliche vie, piazze e luoghi prossimi agli abitati, rottami, cenerate, immondizie, avanzi di frutta ed erbaggi, acqua, anche pura, o qualsiasi materia liquida o solida.

Art. 4

E' proibito il trasporto o transito di materia esalanti odori o comunque nocivi all'igiene pubblica, provenienti sia dagli scali ferroviari che dai magazzini e depositi. Il Sindaco, con pubblico manifesto fisserà gli orari per il trasporto di dette materie e concederà, se del caso, speciali permessi di volta in volta.

Il trasporto di qualunque materia, dovrà essere fatto in modo da evitare nel percorso lo spandimento, con l'obbligo per l'interessato, della rimozione, qualora ne avvenga.-

Art. 5

Tutti i proprietari e gli inquilini hanno l'obbligo di curare la perfetta nettezza dei cortili, scale, anditi, intercapedini e latrine .

Art. 6.

Gli alberghi, caffè, osterie ed in genere gli esercizi soggetti a licenza dell'Autorità di P.S. devono essere forniti di orinatori e latrine decenti, in luogo opportuno e comodo, per l'uso degli avventori osservando le norme stabilite dal locale Regolamento di igiene.

All'interno & locali dovranno essere forniti di sputacchiere igieniche.

Art. 7

E' severamente proibito :

- a) Soddisfare ai corporali bisogni fuori dei luoghi a ciò destinati;
- b) Tenere ed esporre tele, biancherie o simili o tanto meno oggetti sconvenienti in luoghi esposti al pubblico, fatta eccezione pel solo bucato, ma in luoghi a ciò destinati.
- c) Lavare biancheria, vetture, automobili, animali, verdura ed altro presso le fontane o nelle vasche di pubblica ragione o comunque sulle vie pubbliche.

Art. 8

E' vietato, ai balconi, finestre, terrazze prospicienti le pubbliche vie :

- a) Batte e spolverare tappeti, stuoie, mobili, panni, biancheria ed indumenti simili;
- b) Collocare vasi di fiori, od altri oggetti, se non debitamente assicurati, durante il loro innaffiamento i vasi di fiori dovranno essere ritirati all'interno;
- c) Appendere gabbie od esporre tutto ciò che possa tornare d'incomodo ai passanti od ai vicini ed esporre cose che cadendo possano recare danno o disturbo.

E' altresì vietato costruire o tenere qualsiasi cosa fissa sporgente dalla facciata delle case, ad eccezione degli sporti ordinari, delle mensole, delle cornici, dei grondaia e simili, nei quali dovranno essere osservati le disposizioni del regolamento edilizio.

Art. 9

Prévio consenso dell'Autorità competente è permesso innalzare steccati aprire cavi o simili. Durante i lavori di costruzione, riparazione od abbattimento di fabbricati, è fatto obbligo ai proprietari di non lasciare detriti o materiale sul pubblico suolo e di mettere i necessari riparti con segnali luminosi di notte. I lavori debbono essere condotti con celerità in modo che l'ingombro del suolo pubblico abbia la più breve durata possibile, secondo le prescrizioni della Commissione Edilizia. E' fatto obbligo ai proprietari che hanno la concessione di cui sopra, di ripristinare il suolo pubblico e di assoggettarsi alla conseguente manutenzione che si rendesse necessaria. Detto ripristino dovrà essere verificato dall'Ufficio Municipale.

CAPO II^cSicurezza pubblica - Quietè ed incolumitàArt. 10

E' proibito transitare per le vie e piazze pubbliche con falci montate, fucili carichi ed altre armi o stramenti pericolosi non bene assicurati; è del pari vietato portare randelli, mazze o simili superanti metri uno di altezza.

Art. 11

E' vietato di esporre in mostra ferri taglienti od oggetti pericolosi di qualsiasi forma e natura quando possono arrecare danni ai passanti, guastarne o lordarne gli abiti.

Gli operai che esercitano il loro mestiere in botteghe prospicienti sulla via pubblica debbono curare, con tutte le possibili cautele, che dal loro lavoro non abbiano a derivare danni o molestie a passanti.

Art. 12

E' vietato lasciar vagare liberamente sulle pubbliche vie, animali di qualunque specie o di lasciarli in mano a persone incapaci di custodirli.

Art. 13

Non si possono lasciar vagare cani sprovvisti di museruola.

L'Autorità Comunale avrà il diritto di far accalapiare quelli che ne fossero privi, provvedendone alla custodia per tre giorni.

I proprietari potranno rilevare i cani di loro pertinenza previo rimborso delle spese di deposito, di mantenimento e di pagamento dell'ammontare della contravvenzione che sarà elevata a loro carico.

Trascorso tre giorni i cani stessi potranno essere uccisi senza diritto di reclamo.

Sarà pure facoltà del Sindaco di fare uccidere i cani vaganti che dianzi sospetti di idrofobia e che abbiano a costituire un pericolo alle persone ed alle cose, ed i proprietari non potranno in tal caso vantare pretese o diritto di indennizzo.-

Art. 14

E' proibito impedire l'accalappiamento dei cani o favorirne la fuga di quelli accalappiati. E' vietato aizzare i cani fra di loro e contro le persone, ed in qualunque modo irritarli od impaurarli se non a scopo di difesa. Il Sindaco può far accalappiare i cani di quei proprietari che malgrado l'ingiunzione di tenerli nell'ambito della rispettiva proprietà perchè pericolosi o molesti alle persone od alle cose, persistono nel farli vagare.

Art. 15

Salvo le maggiori sanzioni della Legge penale sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati :

- a) Le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze pubbliche ed i canti, specialmente se di persone riunite in comitiva, tanto di giorno che di notte;
- b) Le grida smodate dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci e qualunque altro oggetto anche nell'interno dei locali se aperti al pubblico;
- c) Le comitive e gli assembramenti che per numero delle persone o per

- co contegno di esse perturbino ed incagliano il pubblico transito;
- d) L'abuso del suono delle campane;
 - e) Il maltrattare gli animali ed il tenerne di quelli che possano molestare il vicinato;
 - f) Il disturbare le pubbliche riunioni, i concerti, i cortei ecc;
 - g) Il rincorrersi, sdraiarsi nei luoghi pubblici, lanciare sassi, palle di neve o materiale qualsiasi;
 - h) Lo sparare fuochi artificiali (razzi, castagnole, ecc.);
 - i) L'innalzare palloni, aquiloni o simili;

Art. 16

Per l'esercizio del ruoto il Sindaco, con pubblico manifesto designerà ogni anno, la località in cui esso sarà permesso, l'orario e le norme da osservarsi.

Art. 17

Dopo le ore 23 è proibito qualsiasi rumore che possa recare disturbo si produca esso in luogo pubblico o privato, provenga da persone o cose qualsiasi.

Art. 18

Gli ingressi delle case destinati ad esercizi pubblici dovranno, dopo il tramonto, essere illuminati.

Art. 19

Nei luoghi abitati, o prossimi all'abitato, sono vietate le fabbriche e i depositi e gli spacci di fuochi pirotecnici, di polveri piriche o di altre materie per facili accensioni, anche per fermentazione.

Art. 20

E' vietato far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri e moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polveri ed odori molesti.

Art. 21

Nell'interno dell'abitato, e propriamente nelle vie ove le abitazioni si seguono di continuo, è vietato, a tutela della sicurezza e della quiete pubblica, l'esercizio delle professioni, mestieri o industrie rumorose di cui all'art. 659 del Codice Penale.

Esse sono permesse alle estremità delle vie in viti da determinarsi dall'Autorità Comunale. Detto esercizio è sempre vietato dalle ore 20 all'alba del giorno susseguente.

Art. 22

Nel caso che un fabbricato, in tutto od in parte, minacciasse rovina, o che per le sue condizioni venissero a trovarsi in pericolo gli abitanti di esso e quelli delle località limitrofe, o fosse a temersi danno per la pubblica incolumità in genere, il Sindaco ordinerà al proprietario l'esecuzione dei lavori che saranno reputati necessari.

Nel caso di inadempimento, sarà proceduto dall'Ufficio alle opere di urgenza atte a scongiurare il pericolo, a danno e spese del proprietario e nei modi e forme di cui all'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale.

Le tende davanti alle botteghe e locali a terreno non dovranno avere sporgenza maggiore di m. 1,25 dal filo del muro, ed altezza non inferiore a m. 2,25 dal suolo, per le parti fisse. Per le parti mobili dovranno essere disposte in modo da non creare disturbo al pubblico transito. Dette disposizioni vigono anche per le aree soggette a servitù pubblica, o temporaneamente ad uso di transito pubblico.

Art. 24

Le finestre e i lucernari che servono ad illuminare i sotterranei o i seminterrati devono essere muniti di fitta rete metallica.

Art. 25

Il Sindaco potrà far mettere e togliere i bracciali od infissi qualsiasi per pubblica illuminazione, come pure applicare scritte o cartelli o quant'altro serva a facilitare il transito e la sicurezza dei cittadini. I proprietari dei relativi fabbricati non potranno in alcun caso opporsi salvo far valere il diritto a quelle indennità che potessero essere dovute a termine di legge.

CAPO TERZO

CAUTELE PER GL'INCENDIArt. 26

Allo scopo di diminuire la possibilità dei casi d'incendio e di conseguenti disastri, senza il pregiudizio delle vigenti Leggi e Regolamenti, l'Autorità Comunale potrà prescrivere le norme e cautele per il deposito nell'interno del Comune e nei gruppi di case abitate di qualsiasi quantità di alcool, petrolio, benzina od altri liquidi infiammabili ed esplosivi, come pure gli ammassi di paglia, fieno, strame e legna secca.

Art. 27

Nessun tubo di fumo o bocca di camino potrà aprirsi dal disotto del tetto delle case, ma dovrà elevarsi almeno un metro al disopra ed alla distanza di m. 3 dalle finestre, balconi o terrazze delle abitazioni vicine. Quelli esistenti in difficoltà di quanto sopra, dovranno essere riformati entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Qualora le distanze di m. 3 non possono osservarsi, le bocche ed i tubi dovranno elevarsi di un metro e mezzo al disopra delle finestre, balconi o terrazze. Nel caso di fumo proveniente da carbon fossile, anche purificato, la bocca del fumo dovrà elevarsi almeno di m. 1,50 al disopra del tetto e più elevato delle case circostanti e per il raggio di m. 30.- E' vietato pertanto accendere o lasciar fuoco acceso salvo che in luoghi dove il fumo sfoghi in conveniente camino.

E' obbligatorio procedere almeno ogni 12 (dodici) mesi alla spazzatura dei camini. Tale obbligo incombe congiuntamente al proprietario ed all'inquilino. In caso di contravvenzione, essa sarà elevata sia al proprietario che all'affittuario.

Art. 28

I camini per le caldaie a vapore e per gli altri usi industriali non potranno essere costruiti contigualmente alle vie pubbliche e dovranno avere un'altezza tale da superare almeno tre metri il culmine dei tetti delle case di abitazioni circostanti, dovranno inoltre essere

muniti di parafulmini. Il vapore che si sprigiona dai motori o da 7) altri apparecchi a vapore deve scaricarsi a mezzo del camino del fumo od altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verti calmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti.

Art. 29

Gli apparecchi da riscaldamento a qualunque uso servano, (stufe, caloriferi, forni, camini), ed i condotti di fumi e dell'aria calda non si possono appoggiare ad impalcature nè addossare a travi nè a pareti di legno, ma devono essere separati da un muro di conveniente spessore e devono essere elevati di almeno un metro e mezzo sopra il piano del tetto.

Art. 30

L'Autorità Comunale potrà ordinare quelle opere di riforma ai fabbricati che fossero ritenute necessarie per rimuovere ogni pericolo d'incendio.

Art. 31

Chiunque abbia notizia del fuoco appiccatosi o di un altro disastro avvenuto, deve darne subito avviso all'autorità Comunale.

Art. 32

Nel detto caso nessuno può rifiutare l'ingresso nel proprio stabile ai pompieri ed agenti della forza pubblica, l'uso dei propri cavalli e carretti per trasportare pompe ed altri oggetti, quello delle vasche, delle provviste di acqua in genere, nonchè quello dei propri utensili che possono servire alle operazioni di spegnimento.

Il proprietario dello stabile e degli oggetti incendiati dovrà risarcire il danno eventuale arrecato agli utensili ed alle robe altrui che fossero usate. Coloro che richiesti dalla legittima Autorità ricusassero l'opera loro, nonchè la fornitura di quanto sopra è previsto, nei casi d'incendio, incorreranno nelle pene di cui all'art. 335 del Codice Penale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI COMMERCIO, ARTI, INDUSTRIE.-

Art. 33

Sono soggetti alla sorveglianza ed al rilascio di una speciale licenza da parte dell'Autorità municipale, tutti gli enti privati e le persone che intendono esercitare il commercio per la vendita di merci al pubblico.

Art. 34

Se per la natura delle merci in vendita occorre fare uso di carte per involgerle, la predetta carta non deve eccedere di gr. 1 per dm. quadrato, salvo, rispetto alla natura della carta, le prescrizioni del Regolamento d'Igiene.

Art. 35

E' vietato esporre od appendere verso le vie piazze o luoghi pubblici, carne, derrate alimentari e merci se non difese da grate, vetrine o da veli o panni nettissimi. Tutti i generi che possono facilmente lordare, come carbone, farine, lardo, grasso, olio ecc. i generi da cui esalano odori nauseanti e forti debbono tenersi nell'interno delle botteghe.

Art. 36

E' vietato alle persone addette alla macellerie di presentarsi al pubblico con vesti lorde di sangue, come pure di aggirarsi per le vie con strumenti offensivi propri al loro mestiere.

Art. 37

Le botteghe, i locali di lavoro e di deposito devono essere convenientemente arredati ed illuminati, le masserizie, gli utensili, i pesi e le misure rigorosamente tenuti puliti. Tali pesi e misure devono essere facilmente controllabili dal pubblico e dagli agenti municipali.

Art. 38

Per i negozi in cui viene effettuata la vendita di merci, è obbligatoria l'esposizione di una insegna indicante la qualità delle merci poste in vendita.

Art. 39

E' fatto obbligo ai venditori di tenere esposti nelle vetrine e all'ingresso dei negozi che tutti possano vederli e leggerli, apposti cartellini portanti prezzi di vendita al minuto delle singole merci.

Art. 40

In correlazione alle disposizioni contenute nei DD.LL. 15.10.1925, n. 1929 e 2023, i venditori di latte, burro, frutta, formaggio, vino aceto, zucchero, caffè, sciroppi e conserve dovranno tenere apposti sulle merci i cartellini indicanti in modo visibile, il prezzo e la qualità della merce (genuina o artificiale) e se si tratti di surrogato, come è composto. I venditori di olio oltre il prezzo, debbono, su tutti i recipienti ed all'esterno della bottega, indicare con avvisi se di semi di olivo o di miscelato. Per la carne dev'essere chiaramente indicato con cartelli a grossi caratteri, sempre affissi nell'interno della bottega, se si tratti di carne fresca o di carne congelata, le varie qualità di essa ed il prezzo relativo.

Art. 41

I commercianti che pongono in vendita merci alimentari o di altra specie, hanno l'obbligo di adottare il prezzo fisso da esporre mediante cartellino indicatore, sia nelle vetrine che nell'interno del negozio.

Art. 42

Ai fornai e venditori di pane è fatto l'obbligo di tenere aperti e provveduti i loro negozi di tutte le qualità di pane, proporzionalmente al loro ordinario consumo, ed in ragione della prossimità alla sede della loro attività di chiusura.

Art. 43

Gli esercenti la vendita di generi annonari che vogliano cessare dal loro commercio devono farne denuncia per iscritto all'Ufficio Municipale almeno 15 giorni prima della chiusura.

Art. 44

L'esercente un pubblico negozio di sostanze alimentari ed il venditore ambulante delle medesime, non possono rifiutare la vendita per i generi domandati, anche quando ne sia domandata una piccola quantità.

Art. 45

Tutti i venditori di commestibili, non possono esporre al pubblico per vendita né ritenere nei loro negozi generi alterati, corrotti o comunque nocivi alla pubblica salute. In caso di trasgressione la merce sarà sequestrata e si procederà in conformità delle Leggi e dei Regolamenti speciali, nonché del locale Regolamento d'Igiene.

Art. 46

E' vietato di esercitare il mestiere ambulante di venditore o di distributore di merce, generi alimentari o bevande, quelle di servitore di piazza o facchino senza previa iscrizione in apposito registro presso l'Autorità locale di pubblica sicurezza.

CAPITOLO VSGOMBERO DELLA NEVEArt. 47

I proprietari delle case e terreni prospicienti le strade poste nei centri abitati ed adiacenza di Sorbolo, Coenzo e Casaltone, sono tenuti, si tosto cessato di nevicare, e non mai oltre le dodici ore di accumulare la neve caduta di fronte alla loro proprietà, e di esportarla in luoghi adatti, e che verranno all'uopo destinati.

Nelle strade ove da un lato esistono canali o colatori, i proprietari del terreno prospiciente la strada, avranno l'obbligo di sgombrare la strada per tutta la sua lunghezza senza accumularla ai lati di essa. Nei centri in cui esistono le piazze, i proprietari delle case o dei terreni, prospicienti le medesime, dovranno esportare le nevi per una larghezza di m. 5,00. In tutte le altre strade i proprietari prospicienti le medesime dovranno si tosto cessato di nevicare ed allorquando l'altezza della neve avrà raggiunto l'altezza di cm. 5 di provvedere allo sgombero delle medesime, per una larghezza di almeno cinque metri.

E' acconsentito ai proprietari di usare della lessa, ma essi avranno l'obbligo subito dopo:

- a) di togliere dai crocevia le nevi accumulate;
- b) di formare dei tagli per lo scolo necessario al momento dello scioglimento delle nevi, alle distanze non inferiori ai m. 25;
- c) riparare eventualmente, con badili o con pale, il tratto percorso con la lessa, ove il lavoro di sgombero non fosse stato eseguito regolarmente. I contravventori al presente regolamento saranno puniti a senso di legge, senza pregiudizio del rimborso delle spese sostenute dal Comune nell'eseguire il lavoro, non o male eseguito dai proprietari.

Art. 48

E' vietato sgomberare la neve dai tetti, dai balconi e terrazze e gettarla sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale. E' altresì vietato sdraiarsi sul ghiaccio nel suolo pubblico o di uso pubblico.

Art. 49

Quando si formano ghiaccioli pendenti dagli oggetti delle case sullo spazio pubblico i proprietari e gli inquilini delle case stesse debbono immediatamente rimuovere il pericolo facendo cadere con debite precauzioni i ghiacci pendenti.

CAPITOLO VIDISPOSIZIONI GENERALI - PROCEDURA - PENALITÀArt. 50

Gli Agenti Municipali od altri agenti che accertino qualche fatto o omissione contro le prescrizioni del presente Regolamento devono contestare la contravvenzione alla persona responsabile del danno,

del fatto, o della omissione rilevata.

10)

Art. 52

Le cose che hanno servito a commettere la contravvenzione o ne hanno formato l'oggetto possono essere immediatamente sequestrate.

Art. 53

La contestazione di ogni contravvenzione, salvo le sanzioni in cui se importa, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente dell'atto abusivo e di procedere al ripristino delle cose ovvero all'esecuzione dell'opera, e del compimento dell'atto che sia stato omesso.

Art. 54

Quando alcuno non ottemperi ad una determinata ingiunzione fatta dall'Autorità comunale, a norma delle Leggi e Regolamenti, il Sindaco, nei casi contingibili ed urgenti, può ordinare la esecuzione d'ufficio del provvedimento ordinato, rimandando a carico del contravventore oltre alla pena incorsa le spese all'uopo sostenute.

Art. 54

Gli agenti di polizia municipale, per l'esercizio delle loro funzioni hanno libero accesso nei locali pubblici. Qualora per verificare l'osservanza delle disposizioni regolamentari o di speciali ordinanze debbono accedere nei locali aperti al pubblico, si uniformeranno alle disposizioni sancite dal Codice di Procedura Penale.

Art. 55

Per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni si applicheranno le norme stabilite dagli art. 227 e 228 della Legge Comunale e Provinciale, modificati dagli articoli 71 e 72 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839. Le trasgressioni al presente Regolamento saranno punite con le norme e pene sancite dagli articoli 226 e seguenti del R.D. 30.12.1923, n. 2839, e con la procedura del D.L. 23 maggio 1924, n. 867 per lo accertamento e definizione delle contravvenzioni ai regolamenti comunali. Dove si tratti di contravvenzioni a disposizione del D.L. 2.12.1928, n. 3179, recante norme per la tutela delle strade e della circolazione, si applicheranno per l'accertamento, le conciliazioni, per le ammende, ecc. le norme stabilite dal Decreto stesso.

Art. 56

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione e andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione, da eseguirsi dopo conseguita la debita approvazione.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

VISTO: IL PODESTA'

F/to: Pezzani

IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to: Gerbelli

Per copie conforme all'originale.

Sorbolo, 15 ottobre 1956.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stocchi



Visto: IL SINDACO

Gerbelli



COMUNE DI SORBOLO

(PROVINCIA DI PARMA)

ESTRATTO dal Registro delle Deliberazioni del Podestà
Deliberazione N. 2 del 1 = 9 = 1938 XVI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

L'anno millenovecentotrentotto XVI E. F. questo giorno primo del mese di settembre alle ore 10 in Sorbolo nella solita sala del Municipio.

Il sottoscritto Pezzani Dott. Cav. Pasquale Podestà del Comune suddetto assistito dal Segretario Sig. Geom. Gerbelli Paolo ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto necessario procedere alla revisione del Regolamento di Polizia Urbana per armonizzarne le disposizioni con altre portate dalle nuove Leggi e Decreti che con essi hanno attinenza;

Visto l'art. 53 n. 6 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3033=1934 n° 383;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte il nuovo regolamento comunale di Polizia Urbana, uniformato alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e composto di 56 articoli.

Rimane con ciò abrogato il precedente regolamento comunale di Polizia Urbana.

(SEGUE REGOLAMENTO)

1) Tappare, anche temporaneamente, merci, vetrine, mobili e banchi, panche, tavolini da caffè e sedie;

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

0-0-0-0-0-0-0-0

Capo Primo

Suolo pubblico - Occupazione - Sgombero - Nettezza
Conservazione =

Art.1

Nelle vie, piazze e nei luoghi destinati anche temporaneamente ad uso di transito pubblico o comunque soggetti a servitù pubblica è vietato :

- a) Disturbare in qualsiasi modo la viabilità e la quiete pubblica con giochi di bocce, birilli, pallone, ecc.;
- b) Sfrondare alberi, salirvi sopra ed in qualunque modo guastarli o danneggiarli, così dicasi per le siepi, fiori, ecc.;
- c) Ferrare, strigliare, pulire, lavare, o tosare cavalli, muli od altri animali;
- d) Eseguire qualsiasi lavoro tanto di uso domestico quanto attinente ad industrie o mestieri (battitura della lana e cardatura, vagliatura del frumento od altri cereali, essiccazione delle vinaccie ecc.);
- e) la distruzione, l'infossamento, la sterilizzazione o la denaturazione dei cadaveri degli animali, dovrà avvenire secondo i mezzi disponibili e con le norme indicate nelle istruzioni Ministeriali;
- f) Spaccare la legna.

E' pure vietato, salvo concessione da parte dell'Autorità competente da rilasciarsi caso per caso, ed in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento sul plateatico e posteggio;

- g) Alterare in modo qualsiasi o per qualsivoglia ragione il suolo;
- h) Occupare in qualsiasi modo il suolo o porre ostacolo

- alla libera circolazione delle vetture, carri, o pedoni;
- 1) Tenere, anche temporaneamente, merci, vetrine, mobili o banchi, panche, tavolini da caffè e ceste;
 - 1) Inalzare baracche, anche provvisorie, pali ecc.;

Art.2

I proprietari di giardini o terreni fiancheggianti le vie o piazze pubbliche dovranno provvedere perchè i rami degli alberi non si proiettino sopra detti luoghi pubblici o soggetti a servitù pubblica.

Art.3

E' proibito gettare, mandare o lasciar cadere, sia di giorno che di notte nelle pubbliche vie, piazze e luoghi prossimi agli abitati, rottami, cenere, immondizie, avanzi di frutta ed erbaggi, acqua, anche pure, o qualsiasi materia liquida o solida.

Art.4

E' proibito il trasporto e transito di materie esalanti odori o comunque nocivi all'igiene pubblica, provenienti sia dagli scali ferroviari che dai magazzini && o depositi. Il Podestà, con pubblico manifesto fisserà gli orari per il trasporto di dette materie e concederà, se del caso, speciali permessi di volta in volta.

Il trasporto di qualunque materia dovrà essere fatto in modo da evitare nel percorso lo spandimento, con l'obbligo per l'interessato, della rimozione, qualora ne avvenga.

Art.5

Tutti i proprietari e gli inquilini hanno l'obbligo di curare la perfetta nettezza dei cortili, scale, anditi, intercapedini e latrine.

Art.6

Gli alberghi, caffè, osterie ed in genere gli esercizi soggetti a licenza dell'Autorità di P.S. devono essere forniti da orinatoi e latrine decenti, in luogo opportuno e comodo, per l'uso degli avventori osser-

vando le norme stabilite dal locale Regolamento di Igiene.

All'interno i locali dovranno essere forniti di sputacchiere igieniche.

Art.7

E' severamente proibito :

- a) Soddisfare ai corporali bisogni fuori dei luoghi a ciò destinati;
- b) Tenere ed esporre tele, biancherie o simili o tanto meno oggetti sconvenienti in luoghi esposti al pubblico, fatta eccezione pel solo bucato, ma in luoghi a ciò destinati.
- c) Lavare biancheria, vetture, automobili, animali, verdura ed altro presso le fontane o nelle vasche di pubblica ragione o comunque sulle vie pubbliche.

Art.8

E' vietato, ai balconi, finestre, terrazze prospicienti le pubbliche vie :

- a) Battere e spolverare tappeti, stuoie, mobili, panni, biancheria ed indumenti simili;
- b) Collocare vasi di fiori, od altri oggetti, se non debitamente assicurati, durante il loro inaffiamento i vasi di fiori dovranno essere ritirati all'interno;
- c) Appendere gabbie od esporre tutto ciò che possa tornare d'incomodo ai passanti, offendere l'igiene e la pubblica decenza;
- d) Tenere animali che rechino molestia ai passanti od ai vicini ed esporre cose che cadendo possano recare danno o disturbo.

E' altresì vietato costruire o tenere qualsiasi cosa fissa sporgente dalla facciata delle case, ad eccezione degli sporti ordinari, delle mensole, delle cornici, dei grondali e simili, pei quali dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento edilizio.

Art.9

Previo consenso dell'Autorità competente è permes-

so inalzare steccati aprire cavi o simili. Durante i lavori di costruzione, riparazioni od abbattimento di fabbricati, è fatto obbligo ai proprietari di non lasciare detriti o materiale sul pubblico suolo e di mettere i necessari riparti con segnali luminosi di notte. I lavori debbono essere condotti con celerità in modo che l'ingombro del suolo pubblico abbia la più breve durata possibile, secondo le prescrizioni della Commissione Edilizia.

È fatto obbligo ai proprietari che hanno la concessione di cubo sopra, di ripristinare il suolo pubblico e di assoggettarsi alla conseguente manutenzione che si rendesse necessaria. Detto ripristino dovrà essere verificato dall'Ufficio Municipale.

I cani vaganti che diano sospetto di idrofobia e che abbiano a costituire Capo secondo

Sicurezza pubblica - Quietè ed incolumità

Art.10

È proibito transitare per le vie e piazze pubbliche con falci montate, fucili carichi ed altre armi e strumenti pericolosi non bene assicurati; è del pari vietato portare randelli, mazze o simili superanti metri uno di altezza.

Art.11

È vietato di esporre in mostra ferri taglienti ed oggetti pericolosi di qualsiasi forma e natura quando possono arrecare danni ai passanti, guastarne o lordeggiarne gli abiti.

Gli operai che esercitano il loro mestiere in botteghe prospicienti sulla pubblica via debbono curare, con tutte le possibili cautele, che dal loro lavoro non abbiano a derivare danni o molestie a passanti.

Art.12

È vietato lasciar vagare liberamente sulle pubbliche vie, animali di qualunque specie o di lasciarli in mano a persone incapaci di custodirli.

Art.13

Non si possono lasciar vagare cani sprovvisti di museruola.

L'Autorità Comunale avrà il diritto di far accalappiare quelli che ne fossero privi, provvedendone alla custodia per tre giorni.

I proprietari potranno rilevare i cani di loro pertinenza previo rimborso delle spese di deposito, di mantenimento e di pagamento dell'ammontare della contravvenzione che sarà elevata a loro carico.

Trascorsi tre giorni i cani stessi potranno essere uccisi senza diritto di reclamo.

Sarà pure facoltà del Podestà di fare uccidere i cani vaganti che diano sospetto di idrofobia e che abbiano a costituire un pericolo alle persone ed alle cose, ed i proprietari non potranno in tal caso vantare pretese o diritto di indennizzo.

Art.14

E' proibito impedire l'accalappiamento dei cani e favorirne la fuga di quelli accalappiati. E' vietato aizzare i cani fra di loro o contro le persone, ed in qualunque modo irritarli od impaurirli se non a scopo di difesa. Il Podestà può far accalappiare i cani di quei proprietari che malgrado l'ingiunzione di tenerli nell'ambito della rispettiva proprietà perchè pericolosi o molesti alle persone ed alle cose, persistono nel farli vagare.

Art.15

Salvo le maggiori sanzioni della Legge penale sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati :

- a) Le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze pubbliche ed i canti, specialmente se di persone riunite in comitiva, tanto di giorno che di notte;
- b) Le grida smodate dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci e qualunque altro oggetto anche nell'interno dei locali se aperti al pubblico;
- c) Le comitive e gli assembramenti che per numero del-

- le persone o pel contegno di esse perturbino od incagliano il pubblico transito;
- d) L'abuso del suono delle campane;
 - e) Il maltrattare gli animali ed il tenerne di quelli che possano molestare il vicinato;
 - f) Il disturbare le pubbliche riunioni, i concerti, i cortei ecc.;
 - g) Il rincorrersi, sdraiarsi nei luoghi pubblici, lanciare sassi, palle di neve o materiale qualsiasi;
 - h) Lo sparare fuochi artificiali (razzi, castagnole, ecc.);
 - i) L'innalzare palloni, aquiloni o simili;

Art.16

Per l'esercizio del nuoto il ^{Podestà} Podestà, con pubblico manifesto designerà ogni anno, la località in cui esso sarà permesso, l'orario e le norme da osservarsi.

Art.17

Dopo le ore 23 è proibito qualunque rumore che possa recare disturbo si produca esso in luogo pubblico o privato, provenga da persone o cose qualsiasi.

Art.18

Gli ingressi delle case destinate ad esercizi pubblici dovranno, dopo il tramonto, essere illuminati.

Art.19

Nei luoghi abitati, o prossimi all'abitato, sono vietate le fabbriche i depositi e gli spacci di fuochi pirotecnici, di polveri priche o di altre materie per facili accensioni, anche per fermentazione.

Art.20

E' vietato far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri e moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polveri ed odori molesti.

Art.21

Nell'interno dell'abitato, e propriamente nelle

vie ove le abitazioni si seguono di continuo, è vietato, a tutela della sicurezza e della quiete pubblica, l'esercizio delle professioni, mestieri o industrie rumorose di cui all'art. 659 del Codice Penale.

Esse sono permesse alle estremità delle vie in siti da determinarsi dall'Autorità Comunale. Detto esercizio è sempre vietato dalle ore 20 all'alba del giorno susseguente.

Art. 22

Nel caso che un fabbricato, in tutto od in parte, minacciasse rovina, o che per le sue condizioni venissero a trovarsi in pericolo gli abitanti di esso e quelli delle località limitrofe, o fosse a temersi danno per la pubblica incolumità in genere, il Podestà ordinerà al proprietario l'esecuzione dei lavori che saranno reputati necessari. Nel caso di inadempimento, sarà proceduto dall'Ufficio alle opere di urgenza atte a scongiurare il pericolo, a danno e spese del proprietario e nei modi e forme di cui all'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 23

Le tende davanti alle botteghe e locali a terreno non dovranno avere sporgenza maggiore di m. 1,25 dal file del muro, ed altezza non inferiore a m. 2,25 dal suolo, per le parti fisse. Per le parti mobili dovranno essere disposte in modo da non creare disturbo al pubblico transito. Dette disposizioni vigono anche per le aree soggette a servitù pubblica, o temporaneamente ad uso di transito pubblico.

Art. 24

Le finestre e i lucernari che servono ad illuminare i sotterranei o i semiterrati devono essere muniti di fitta rete metallica.

Art. 25

Il Podestà potrà far mettere e togliere i bracciali ed infissi qualsiasi per pubblica illuminazione, come pure applicare scritte o cartelli o quant'altro ser-

va a facilitare il transito e la sicurezza dei cittadini. I proprietari dei relativi fabbricati non potranno in alcun caso opporsi salvo far valere il diritto a quelle indennità che potessero essere dovute a termine di Legge.

Il medesimo diritto ha il Municipio per l'impianto di orinatoi o gabinetti di decenza nelle località che crederà più convenienti.

Capo Terzo

Cautele per gl'incendi

Art. 26

Allo scopo di diminuire la possibilità dei casi d'incendio e di conseguenti disastri, senza il pregiudizio delle vigenti Leggi e Regolamenti, l'Autorità Comunale potrà prescrivere le norme e cautele per il deposito nell'interno del Comune e nei gruppi di case abitate di qualsiasi quantità di alcool, petrolio, benzina ed altri liquidi infiammabili ed esplosivi, come pure gli ammassi di paglia, fieno, stramaglie e legna secca.

Nessun tubo di fumo o bocca di camino potrà aprirsi dal disotto del tetto delle case, ma dovrà elevarsi almeno un metro al disopra ed alla distanza di 3 m. dalle finestre, balconi o terrazze delle abitazioni vicine.

Quelli esistenti in difficoltà di quanto sopra, dovranno essere riformati entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento. Qualora le distanze di 3 m. non possono osservarsi, le bocche ed i tubi dovranno elevarsi di un metro e mezzo al disopra delle finestre, balconi o terrazze. Nel caso di fumo proveniente da carbon fossile, anche purificato, la bocca del fumo dovrà elevarsi almeno di m. 1,50 al disopra del tetto e più elevato delle case circostanti e per il raggio di m. 30.

E' vietato pertanto accendere o lasciar fuoco acceso salvo che in luoghi dove il fumo sfoghi in conveniente camino.

E' obbligatorio procedere almeno ogni 12 (dodici) mesi alla spazzatura dei camini. Tale obbligo incombe congiuntamente al proprietario ed all'inquilino. In caso di

contravvenzione, essa sarà elevata sia al proprietario che all'affittuario.

Art.28

I camini per le caldaie a vapore e per gli altri usi industriali non potranno essere costruiti contiguamente alle vie pubbliche e dovranno avere un'altezza tale da superare almeno tre metri il culmine dei tetti delle case di abitazioni circostanti, dovranno inoltre essere muniti di parafulmini.

Il vapore che si sprigiona dai motori o da altri apparecchi a vapore deve scaricarsi a mezzo del camino del fumo od altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti.

Art.29

Gli apparecchi da riscaldamento a qualunque uso servano, (stufe, caloriferi, forni, camini), ed i condotti di fumi e dell'aria calda non si possono appoggiare ad impalcature nè addossare a travi nè a pareti di legno, ma devono essere separati da un muro di conveniente spessore e debbono essere elevati di almeno un metro e mezzo sopra il piano del tetto.

Art.30

L'Autorità comunale potrà ordinare quelle opere di riforma ai fabbricati che fossero ritenute necessarie per rimuovere ogni pericolo d'incendio.

Art.31

Chiunque abbia notizia del fuoco appiccato o di un altro disastro avvenuto, deve darne subito avviso all'Autorità Comunale.

Art.32

Nel detto caso nessuno può rifiutare l'ingresso nel proprio stabile ai pompieri ed agenti della forza pubblica, l'uso dei propri cavalli e carretti per trasportare pompe ed altri oggetti, quello delle

vasche, delle provviste di acqua in genere, nonché quelle dei propri utensili che possono servire alle operazioni di spegnimento/

Il proprietario dello stabile e degli oggetti incendiati dovrà risarcire il danno eventuale arrecato agli utensili ed alle robe altrui che fossero usate.

Coloro che richiesti dalla legittima Autorità riuscassero l'opera loro, nonché la fornitura di quanto sopra è previsto, nei casi d'incendio, incorreranno nelle pene di cui all'art. 335 del Codice Penale.

Capo quarto

Disposizioni relative all'esercizio di commercio, arti e industrie.

Art. 33

Sono soggetti alla sorveglianza ed al rilascio di una speciale licenza da parte dell'Autorità municipale, tutti gli enti privati e le persone che intendono esercitare il commercio per la vendita di merci al pubblico.

Art. 34

Se per la natura delle merci in vendita occorre fare uso di carte per involgerle, la predetta carta non deve eccedere di gr. 1 per dm. quadrato, salvo, rispetto alla natura della carta, le prescrizioni del Regolamento d'Igiene.

Art. 35

E' vietato esporre od appendere verso le vie pubbliche o luoghi pubblici, carni, derrate alimentari e merci se non difese da grate, vetrine o da veli o panni nettissimi. Tutti i generi che possono facilmente lordare, come carbone, farine, lardo, grasso, olio, ecc. i generi da cui esalano odori nauseanti e forti debbono tenersi nell'interno delle botteghe.

Art. 36

E' vietato alle persone addette alle macelle=rie di presentarsi al pubblico con vesti lorde di sangue, come pure di aggirarsi per le vie con stru=menti offensivi propri al loro mestiere.

I commercianti che perorano in quelle parti di città e di altre specie Art.37

Le botteghe, i locali di lavoro e di deposito devono essere convenientemente arredati ed illumina=ti, le masserizie, gli utensili, i pesi e le mi=sure rigorosamente tenuti puliti. Tali pesi e misu=re devono essere facilmente controllabili dal pubbli=co e dagli agenti municipali.

Art.38

Per i negozi in cui viene effettuata la vendita di merci, è obbligatoria l'esposizione di una in=segna indicante la qualità delle merci poste in ven= dita.

Art.39

E' fatto obbligo ai venditori di tenere espo=sti e nelle vetrine e all'ingresso dei negozi che tutti possano vederli e leggerli, apposti cartel=lini portanti prezzi di vendita al minuto delle sin=gole merci.

Art.40

In correlazione alle disposizioni contenu=te nei RR.DD.LL. 15=10=1925, n°1929 e 2023, i vendi=tori di latte, burro, frutta, formaggio, vino, aceto, zucchero, caffè, sciroppi e conserve dovranno tenere apposti sulle merci i cartellini indicanti in modo visibile, il prezzo e la qualità della merce (genui=na o artificiale) e se si tratti di surrogato, come è composto.

I venditori di olio oltre il prezzo, debbo=no , su tutti i recipienti ed all'esterno della bottega, indicare con avvisi se di semi di olivo o di miscelato. Per la carne dev'essere chiara=mente indicato con cartelli a grossi caratteri, sempre affissi nell'interno della bottega, se si

senza previa iscrizione in apposito registro presso l'Autorità locale di pubblica sicurezza.

Capo Quinto

Sgombero della neve

Art.47

I proprietari delle case e terreni prospicienti le strade poste nei centri abitati ed adiacenza di Sorbolo, Coen e Casaltone, sono tenuti, si tosto cessato di nevicare, e non mai oltre le dodici ore di accumulare la neve caduta di fronte alla loro proprietà, e di esportarla in luoghi adatti, e che verranno all'uso destinati.

Nelle strade ove da un lato esistono canali o colatori, i proprietari del terreno prospiciente la strada, avranno l'obbligo di sgombrare la strada per tutta la sua lunghezza senza accumularla ai lati di essa.

Nei centri in cui esistono le piazze, i proprietari delle case o dei terreni, prospicienti le medesime, dovranno esportare le nevi per una larghezza di m.5,00.

In tutte le altre strade i proprietari prospicienti le medesime dovranno si tosto cessato dal nevicare ed allorché l'altezza della neve avrà raggiunto l'altezza di m.5 di provvedere allo sgombero delle medesime, per una larghezza di almeno cinque metri.

E' acconsentito ai proprietari di usare della lessa, ma essi avranno l'obbligo subito dopo:

- a) di togliere dai crocevia le nevi accumulate;
- b) di formare dei tagli per lo scolo necessario al momento dello scioglimento delle nevi, alle distanze non inferiori ai m.25;
- c) riparare eventualmente, con badili o con pale, il tratto percorso con la lessa, ove il lavoro di sgombero non fosse stato eseguito regolarmente.

I contravventori al presente regolamento saranno puniti a senso di legge, senza pregiudizio del rimborso delle spese sostenute dal Comune nell'eseguire il lavoro, non o meno eseguito dai proprietari.

Art.48

Quando alcuno non ottempererà ad una determinata ingiunzione fatta dall'Autorità comunale, a norma del . E' vietato sgomberare la neve dai tetti, dai balconi e terrazze e gettarla sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale. E' altresì vietato sdrucchioli sul ghiaccio nel suolo pubblico o di uso pubblico.

Art.49

Quando si formano ghiaccioli pendenti dagli oggetti delle case sullo spazio pubblico i proprietari e gli inquilini delle case stesse debbono immediatamente rimuovere il pericolo facendo cadere con debite precauzioni i ghiacci pendenti.

Capo sesto

Disposizioni generali - Procedura

Penalità

Art.50

Gli Agenti municipali od altri agenti che accertino qualche fatto o omissione contro le prescrizioni del presente Regolamento devono contestare la contravvenzione alla persona responsabile del danno, del fatto, o della omissione rilevata.

Art.51

Le cose che hanno servito a commettere la contravvenzione o ne hanno formato l'oggetto possono essere immediatamente sequestrate.

Art.52

La contestazione di ogni contravvenzione, salvo le sanzioni incorse importa, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente dell'atto abusivo e di procedere al ripristino delle cose ovvero alla esecuzione dell'opera, e del compimento dell'atto che sia stato omissso.

Art.53

Quando alcuno non ottemperi ad una determinata ingiunzione fatta dall'Autorità comunale, a norma delle Leggi e Regolamenti, il Podestà, nei casi contingibili ed urgenti, può ordinare la esecuzione d'ufficio del provvedimento ordinato, rimandando a carico del contravventore oltre alla pena incorsa le spese all'uopo sostenute.

Art.54

Gli agenti di polizia municipale, per l'esercizio delle loro funzioni hanno libero accesso nei locali pubblici. Qualora per verificare l'osservanza delle disposizioni regolamentari o di speciali ordinanze debbono accedere nei locali aperti al pubblico, si uniformeranno alle disposizioni sancite dal Codice di Procedura Penale.

Art.55

Per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni si applicheranno le norme stabilite dagli art.227 e 228 della Legge Comunale e Provinciale, modificati dagli articoli 71 e 72 del R.D. 30 Dicembre 1923 ,n.2839.

Le trasgressioni al presente Regolamento saranno punite con le norme e pene sancite dagli articoli 226 e seguenti del R.D. 30-12-1923,n.2839, e con la procedura del R.D.L.23-Maggio 1924 ,n.867 per lo accertamento e definizione delle contravvenzioni ai regolamenti comunali.

Ove si tratti di contravvenzioni a disposizione del R.D.L.2-12-1928,n.3179, recante norme per la tutela delle strade e della circolazione, si applicheranno per l'accertamento, le conciliazioni, per le ammende, ecc. le norme stabilite dal Decreto stesso.

Art.56

Il presente Regolamento abroga ogni precedente

disposizione e andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione, da eseguirsi dopo conseguita la debita approvazione.

L'Espresso, 11 settembre 1971
per copia dell'articolo n. 10
TOMO I IL PUBBLICISTA

[Handwritten signature]

Publicista di professione, ha lavorato per
l'Espresso dal 1968 al 1971, come corrispondente
e collaboratore. Ha lavorato anche per il
settembre 1971, come corrispondente e redattore.
dopo la sua uscita dal giornale.



Letto, confermato e sottoscritto.

Seguono le firme.

Per copia conforme ad uso amm/vo

VISTO : IL PODESTA'

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

Publicata il presente Regolamento e relativa deli=
erazione all'albo pretorio del Comune nel giorno di domeni=
a 4 settembre 1938 XVI, senza opposizioni o reclami.

Sorbolo 5 settembre 1938 XVI

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

REGISTRATO

N. 14103 Div. 8/1

Visto ed approvato dalla Giunta
Provinciale Amministrativa nella se-
duta del 9 giugno 1938

Parma, li 10 giugno 1938. XVII

IL PREFETTO PRESIDENTE

[Handwritten signature]

